



COMUNE DI MOTTOLA

SETTORE 6 - POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE N. 94 del 03/12/2022

PROPOSTA N. 1466 del 03/12/2022

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ALIMENTAZIONE POLIZZE PREVIDENZA INTEGRATIVA - CIG ZD638EA2F2 - AZIENDA POSTE MOBILE RAMO POSTEVITA

VISTI:

- La delibera di C.C. n.45 del 30/12/2021 con cui si è approvato il bilancio di previsione 2022/2024;
- il D.Lgs n° 267 del 18-08-2000;
- il Decreto Sindacale n.8 del 01.07.2022, con il quale, ai sensi dell'art.50 del D.lgs 18.08.2000, n. 267, il sottoscritto è stato individuato Responsabile del Settore, legittimato, pertanto, ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

Premesso che con la pronuncia n. 426/2000 della Corte Costituzionale ha ritenuto non fondata - in riferimento agli art. 97 e 3 della Costituzione – la questione di legittimità costituzionale dell'art. 208, comma 2, lettera a), e comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 109 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, nella parte in cui consente di destinare a previdenza integrativa del personale di polizia locale una parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal codice della strada;

Rilevato che anche questo Comando ha visto riconosciuto il diritto *de quo* con il Regolamento dei fondi 208 approvato con D.G. 171/2009;

Vista inoltre e la D.G. 143/2021 avente ad oggetto la suddivisione dei proventi ai sensi dell'art.208 del codice della strada nonché il fondo parte variabile, nel quale confluiscono anche i proventi sanzionatori CDS destinati alla previdenza complementare

Visto che si è individuata POSTE ITALIANE ramo VITA quale soggetto deputato a gestire i piani previdenziali individuali degli appartenenti al Corpo, senza alcun vantaggio patrimoniale per la società, atteso che le risorse *de quibus* vengono suddivise e accumulate tal quali sui

piani previdenziali di ciascun appartenente alla PL senza alcuna ritenuta e/o commissione al gestore fondi; visto il Durc allegato e dato atto che Poste Italiane e Postevita sono lo stesso soggetto giuridico ai fini della compatibilità dei dati del Durc;

Visto altresì che per l'espletamento della procedura di scelta del contraente possa non farsi riferimento al MEPA, giusta comma 130 dell'art.1 della legge 145/18 che ha modificato la legge 296/2006 (art.1 comma 450) nella parte relativa agli obblighi e alle soglie di approvigionamento al Mepa;

Visto l'art.36 comma 2 lett.a) del Dlgs 50/2016 e s.m.i *che consente alle stazioni appaltanti di procedere all'affidamento diretto di servizi e forniture per importi inferiori a 75.000 € con adeguata motivazione che è la seguente:* servizio esente da spese e commissioni nonché esigenza di continuità sul piano di accumulo individuale

Ritenuto assumere, sulla base delle premesse, impegno di spesa per un totale di € 750,00 su cap. 440.6 – forma di previdenza complementare del bilancio di previsione 2022;

DETERMINA

1. di assumere impegno di spesa per € 750,00 per l'alimentazione delle polizze di previdenza complementare già stipulate per ogni appartenente alla PL; CIG ZD638EA2F2
2. di imputare la spesa complessiva di € 750,00 sul cap. 440.6 forma di previdenza complementare e che l'esigibilità della medesima è da imputare al 31/12/2022;
3. di affidare il servizio di che trattasi a POSTE ITALIANE ramo VITA, in coerenza con la più recente giurisprudenza di merito, quale la sentenza del Giudice del lavoro di Arezzo n.95/2020 secondo cui è illegittima la condotta adottata da quelle amministrazioni locali che hanno ritenuto obbligatorio, anche contro la volontà dei propri dipendenti, la sospensione dei versamenti delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, determinate in base all'articolo 208 del Dlgs 285/1992, a favore di fondi di previdenza complementare già esistenti per destinarle esclusivamente al fondo Perseo Sirio; ma soprattutto la sentenza del Giudice del Lavoro di Ivrea n.112/2020, secondo cui la volontà del lavoratore di conservare comunque l'adesione eventualmente già intervenuta a diverse forme pensionistiche individuali la si desume anzitutto dal chiaro tenore letterale della norma in art. 56 quater CCNL che appunto fa salva la volontà di "conservare l'adesione eventualmente già intervenuta." Alla medesima conclusione, inoltre, deve giungersi facendo applicazione dell'art.1367 c.c.

in forza del quale “Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno.” Ciò in quanto, se si accedesse alla tesi secondo cui la norma si limiterebbe a far salva la precedente iscrizione a un fondo diverso solo per il passato e non anche per il futuro, la disposizione in esame risulterebbe totalmente inutile. Infatti, l’Amministrazione non potrebbe in ogni caso - e a prescindere da una disposizione del CCNL — prelevare coattivamente le somme già accantonate dal lavoratore in altro fondo per destinarle forzatamente al Fondo Perseo Sirio, andando così ad interrompere un rapporto contrattuale in essere fra terzi soggetti. Non si vede quindi quale altro e diverso significato possa essere attribuito alla normativa in esame; sentito, infine, per le vie brevi, il legale dell’Ente, che ha condiviso questa prospettazione;

4. di provvedere alla pubblicazione dei dati relativi all’attribuzione dei corrispettivi di cui al presente atto in conformità all’art.18 della L.134/2012, come modificato dal Dlgs 33/2013
5. di stabilire, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
6. di attestare ai sensi dell’art. 147 bis comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria regolamentare.
7. di dare atto che l’importo di € 750,00 costituisce quota inserita nella parte variabile del fondo;
8. di dare atto che la presente determinazione:
 - è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto contabile attestante la copertura finanziaria;
 - va pubblicata nell’albo pretorio per 15 gg. consecutivi;
 - va inserita nel registro delle determinazioni del Settore PL;
 - Viene firmata digitalmente ai sensi e per gli effetti del Dlgs 82/2005

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 1466 del 03/12/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CARAMIA VITO** in data **03/12/2022**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 1466 del 03/12/2022** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2022	440.6	758	1	03	01	1	01	1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	750,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **LATORRATA DOMENICA** il **13/12/2022**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1715

Il 16/12/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1175 del 13/12/2022** con oggetto

IMPEGNO DI SPESA PER ALIMENTAZIONE POLIZZE PREVIDENZA INTEGRATIVA - CIG ZD638EA2F2 - AZIENDA POSTE MOBILE RAMO POSTEVITA

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **CARAMIA VITO** il **16/12/2022**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.